

## **PROROGA DETRAZIONE SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO E PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE**


Il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 oltre a prorogare le detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che rendono le predette agevolazioni più convenienti rispetto al passato.

In sostanza, il predetto decreto dispone:

- la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare;
- l'introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, ove sia legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di € 10.000;
- la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici potenziata al 65% (invece del 55%) con l'esclusione di alcune spese di seguito evidenziate;
- che la detrazione del 65% si applica anche alla spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

### **Gli interventi per il risparmio energetico**

Continuano a poter fruire del beneficio fiscale:



Per la fruizione dell'agevolazione restano intatti tutti gli adempimenti da effettuare, tra cui indispensabili per le persone fisiche sono i pagamenti mediante bonifico sia bancario, che postale, dovendo far attenzione alla **R.M. n. 55/E/12** e alla completezza del bonifico in argomento, atteso che l'eventuale impossibilità per l'istituto di credito o le Poste di applicare la ritenuta del 4% nei confronti degli esecutori dei lavori, a causa dell'assenza di dati indispensabili a tal fine, rende la detrazione non riconoscibile al contribuente (con la sola via di uscita, certamente non agevole, di dover da un lato ripetere il pagamento con un bonifico corretto e dall'altro di ottenere la restituzione di quanto pagato in precedenza).

Si rammenta che non è più necessaria la separata indicazione, nelle fatture, del costo della manodopera impiegata, mentre è ancora indispensabile effettuare tutte le obbligatorie comunicazioni all'Enea (argomento rispetto al quale si tornerà nel prosieguo per dar conto

dell'importante chiarimento della **C.M. n. 13/E/13**). Per i lavori eseguiti a "cavallo" di due annualità e caratterizzati allo stesso modo di pagamenti in entrambi gli anni si rende anche necessaria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, adempimento che comunque non può determinare, in caso di omissione, il mancato riconoscimento dell'agevolazione fiscale.

I lavori agevolabili sono:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, co. 344): il valore massimo della detrazione è di € 100.000;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti (art. 1, co. 345): il valore massimo della detrazione è di € 60.000;
- interventi di installazione di pannelli solari (art. 1, co. 346): il valore massimo della detrazione è di € 60.000. Sul tema si rammenta che la recente **R.M. n. 22/E/13** ha escluso che in tale fattispecie possano rientrare i pannelli fotovoltaici, i quali sono agevolabili alternativamente o con la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (nella tipologia dei lavori che consentono di conseguire il risparmio energetico), o mediante l'accesso al "conto energia";
- interventi di sostituzione, integrazione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, co. 347): il valore massimo della detrazione è di € 30.000.

Come noto, il D.L. n. 83/12 aveva prorogato la detrazione Irpef/Ires in argomento fino a tutto il 30 giugno 2013. Sul tema interviene l'art. 14 del D.L. n. 63/13 che prevede rispettivamente:

1. la proroga al 31/12/13 della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (ovvero al 30/6/14 se relative ad interventi su parti comuni degli edifici o riferiti a tutte le unità immobiliari che compongono il condominio);
2. l'aumento della stessa dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto), fino al 31/12/13 (o 30/6/14).

Nell'effettuare la proroga il citato articolo 14 effettua però un'importante precisazione, stabilendo infatti che la detrazione in argomento spetta per le tipologie di lavori in precedenza richiamate ma con esclusione delle spese relative:

- agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
- alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La detrazione è obbligatoriamente fruibile in dieci anni e l'innalzamento dell'importo spettante in riferimento alle spese sostenute obbliga il contribuente a tenere debitamente conto della regola principale che si rispetta in materia di benefici fiscali: le detrazioni, salvo casi espressamente previsti dalla legge, sono sempre ed esclusivamente fruibili nei limiti dell'imposta lorda del contribuente, non potendo mai originare crediti d'imposta e riporti alle dichiarazioni successive. Pertanto, coloro che hanno limitate capienze delle proprie imposte lorde, devono opportunamente vagliare le possibilità di modificare la detrazioni fruibili per altre circostanze, quali quelle per carichi di famiglia o per le spese mediche riferite ai familiari a carico, rinunciando alle stesse a favore degli altri eventuali aventi diritto, ovviamente nel rispetto delle regole previste dal Tuir.

L'aumento della percentuale di detrazione dal 55% al 65% della spesa sostenuta non è stata però accompagnata da un aumento del limite massimo di detrazione fruibile, con la conseguenza implicita che si riduce la soglia massima di spesa rispetto al quale calcolare la detrazione. Infatti, rispetto alle tipologie di lavori già elencati in precedenza, **le soglie massime di spesa si riducono nel seguente modo:**

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valore massimo della detrazione 100.000 euro.</li> <li>➤ Limite di spesa in considerazione del 55% pari a €181.818,18.</li> <li>➤ Nuovo limite di spesa in considerazione della percentuale del 65% pari a €153.846,15</li> </ul>
interventi sull'involucro di edifici esistenti e installazione di pannelli solari	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valore massimo della detrazione €60.000.</li> <li>➤ Limite massimo di spesa precedente pari a €109.090,91.</li> <li>➤ Limite attuale pari a €92.307,69</li> </ul>
interventi di sostituzione, integrazione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valore massimo della detrazione €30.000.</li> <li>➤ Limite massimo di spesa precedente pari a €54.545,45.</li> <li>➤ Limite attuale pari a €46.153,85</li> </ul>

In riferimento all'innalzamento delle percentuali di detrazione è poi importante rammentare che essendo previste diverse tipologie di interventi agevolabili, è possibile che la realizzazione di un intervento consenta di fruire, almeno in linea teorica, di più detrazioni: in tali casi l'Amministrazione Finanziaria (**C.M. n. 36 del 31.5.2007 risposta 6**) ha sottolineato *"che il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascun degli interventi realizzati. Così ad esempio se sono stati installati i pannelli solari per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di € 60.000 ed è stato sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per i quali la detrazione massima applicabile è € 30.000. sarà possibile usufruire della detrazione massima di € 90.000"*.

Ne consegue dunque che in presenza di più lavori e con le percentuali di detrazioni più alte, le agevolazioni fruibili diventano palesemente interessanti.

Il tema degli interventi di risparmio energetico richiede infine il richiamo dell'importante chiarimento contenuto nella **C.M. n. 13/E/13** relativamente all'adempimento della comunicazione all'Enea. In primo luogo è utile rammentare quanto precisato dalla **C.M. n. 21/E/10** circa la corretta individuazione della "data di fine lavori", da cui decorre il termine per inviare la documentazione all'Enea. In precedenza, con **R.M. n. 244/E/07**, era stato precisato che tale data coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Con la citata C.M. n. 21/E/10 l'Amministrazione aggiunge che nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa), mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. La C.M. n. 13/E/13 da parte sua affronta la delicata tematica della remissione *in bonis*, correggendo in maniera parziale quanto anticipato dalla stessa Enea sul proprio sito *internet* con la risposta *faq* n. 70. Nel richiamato documento di prassi infatti si precisa, prendendo spunto anche dai chiarimenti contenuti nella **C.M. n.38/E/12**, che il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso. Questo in particolare l'esempio contenuto nella circolare n. 13/E/13:

***"Se, per esempio, il termine per l'invio della scheda informativa all'Enea scade il 30 giugno 2013, l'adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012"***.

## **La proroga per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio l'intervento normativo è alquanto semplice. Il co.1 dell'art. 16 del D.L. n. 63/13, infatti, prevede che la maggiore percentuale di detrazione del 50%, nonché il maggior limite di spesa di € 96.000, introdotti a decorrere dallo scorso 26 giugno 2012, trovino applicazione fino a tutto il 31 dicembre 2013.

Risentono dell'ampliamento dei parametri di detrazione tutti gli interventi di cui al comma 1 dell'art.16-*bis* del Tuir (dalla manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) alla bonifica dell'amianto e agli interventi per la prevenzione degli infortuni domestici della lettera l), nonché gli acquisti di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, disciplinati dal successivo comma 3 dell'art.16-*bis*, che appunto richiama le stesse regole agevolative previste per gli interventi del comma 1.

## **La detrazione per i mobili**

Dove invece il legislatore ha pensato bene di ingarbugliarsi è nella nuova detrazione riferita agli acquisti dei mobili usati negli immobili ristrutturati. In pratica trattasi di una riedizione dell'analoga disposizione introdotta nel corso del 2009 e terminata alla fine del medesimo anno, che già aveva sollevato più di un dubbio interpretativo tanto da meritarsi l'attenzione di ben due documenti di prassi. Ebbene, giusto per non smentirsi e continuare lungo la strada della semplificazione fiscale, l'estensore della nuova disposizione è riuscito nell'invidiabile impresa di farla ancora più criptica, con conseguente necessità di tempestivi chiarimenti (intanto l'agevolazione è già in corso e teoricamente fruibile).

Il primo problema nasce in ordine ai riferimenti normativi. Secondo la nuova disposizione, serve (o almeno sembra di intuirsi che sia così) la fruizione della detrazione del 50%.

In forza di ingarbugliati richiami normativi serve una spesa documentata sostenuta dal 26 giugno 2012 in poi, a prescindere dall'inizio dei lavori agevolati (nella precedente versione invece si attestava chiaramente che avevano diritto al beneficio coloro che avevano eseguito lavori a decorrere dal 1° luglio 2008). Ovviamente le spese per mobili agevolate sono quelle sostenute dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, ossia dallo scorso 6 giugno e pertanto schematizzando la situazione è la seguente:

- lavori pagati dal 26 giugno 2012 in poi;
- acquisto di mobili effettuati dal 6 giugno 2013 in poi.

Risolto questo primo dubbio serve chiedersi quali sono le tipologie di lavori che possono originare il diritto ad avere la detrazione anche per l'acquisto dei mobili. La vecchia norma espressamente richiamava gli interventi eseguiti sulle singole unità residenziali, tanto che la **C.M. n. 35/E/09** limitava l'agevolazione ai soli lavori di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Oggi invece il rinvio "aperto" a tutti i lavori agevolabili ai sensi del co.1 dell'art.16-*bis* del Tuir non sembra porre limiti di sorta, con conseguenze abbastanza particolari: dovrebbero poter accedere alla detrazione per i mobili anche i singoli condomini che pagano le spese per la manutenzione ordinaria del condominio, nonché coloro che fruiscono della detrazione prevista per i *box* pertinenziali, o ancora quelli che effettuano gli altri interventi agevolati dal co.1 dell'art.16-*bis*, quali gli interventi finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.

Ironia della sorte, restano esclusi coloro che acquistano unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, che invece sono disciplinati dal comma 3 del medesimo art.16-*bis* del Tuir: insomma, la confusione è evidente, in quanto appare paradossale non agevolare chi acquista un immobile e invece agevolare coloro che sostituiscono una presa elettrica mal funzionante (**C.M. n. 13/E/01**) o pagano una spesa condominiale di effimera consistenza.

Come nel passato non rilevano eventuali comproprietà dell'immobile, essendo il limite di spesa di €10.000 complessivo in relazione all'immobile: dal che consegue che due coniugi devono comunque fermarsi a €10.000 di spesa per i mobili, mentre se un soggetto effettua interventi di recupero su quattro distinti immobili residenziali di cui è proprietario, avendo altrettante possibilità di spesa per mobili, avrà un importo totale di limite di spesa pari a €40.000 (€10.000 per ogni

immobile). Dopo di che nessuno si chiede come sia possibile attestare che i mobili siano tutti andati a finire nel rispettivo immobile ristrutturato.... Insomma, a voler essere polemico, il tizio in argomento, che deve rifarsi il mobilio dell'abitazione principale, sembra che si possa "industriare" nel seguente modo: cambia una presunta presa mal funzionante in tutti i 4 immobili in questione, paga con il bonifico bancario la spesa sostenuta, acquista €40.000 di mobili nuovi e poi, per mera distrazione, li colloca tutti nell'abitazione principale: in tal modo ha portato a casa la detrazione del 50% sull'intera spesa. Francamente non è dato sapere se l'Agenzia delle Entrate tenterà di porre rimedio a simili scempi, ma l'ulteriore interrogativo è come si possano limitare comportamenti simili, posto che la norma nulla dice circa la tipologia di immobili e i relativi lavori, così come nulla dice circa l'ammontare di spesa sostenuta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L'altro aspetto interpretativo, non risolto nemmeno in passato, riguarda il concetto di "mobile", dovendo interrogarsi sul destino di determinati beni che pur vengono venduti da negozi del settore, come ad esempio i lampadari o altri accessori specifici, o ancora a precisi componenti, come i frigoriferi e le lavastoviglie vendute unitamente al mobile "cucina". Di certo non sono poste distinzioni in relazione a ciò che comunemente rientra nella concezione di "mobile", vale a dire non solo il singolo componente, come una cassettera, una scrivania, un divano o piuttosto una sedia, ma anche un intero ambiente, quale la camera da letto o il soggiorno.

La nuova norma, poi, a differenza di quella del 2009, è totalmente carente sugli adempimenti. Non è dato sapere se sussiste o meno l'obbligo di procedere al pagamento mediante bonifico. In sincerità, mancando, come nella vecchia disposizione, il chiaro inciso di dover adottare le medesime modalità necessarie per la fruizione degli interventi di recupero e rinviando solo all'obbligo che le spese siano idoneamente documentate si può giungere alla conclusione che il bonifico non sia richiesto.

Infine, si ritengono attuali alcuni chiarimenti resi con la C.M. n. 21/E/10 e nello specifico che:

- ai fini del rispetto della condizione normativa non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione;
- il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se dovesse cedere l'immobile oggetto della ristrutturazione;
- nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'intestazione della fattura e l'ordinante il bonifico, la detrazione per l'acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell'obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione;
- nell'ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, la detrazione non può essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.